



CIRCOLARE INFORMATIVA

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI – ARTICOLO 1 (ABROGATO IL BONUS RENZI)

I redditi per cui spetta il **trattamento integrativo** sono:

- Redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni di ogni genere
- I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che:

- L'imposta lorda dovuta sia superiore all'importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR;
- Il reddito complessivo non sia superiore a 28.000,00 euro:

Il predetto trattamento integrativo è pari a 100,00 euro mensili (1200 euro annui a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020).

Il trattamento integrativo è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica le somme ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

Qualora in tale sede il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta (datore di lavoro) provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'artico 2.

Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 8 rate di pari importo a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (dicembre o cessazione rapporto).

ULTERORIO DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI – ARTICOLO 2

La detrazione spetta in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a **28000 euro** e decresce linearmente fio ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a **40000 euro**.

Ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.